

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1265)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960
(V. Stampato n. 1819)

presentato dal **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

di concerto col **Ministro dell'industria e del Commercio**

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 OTTOBRE 1960

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio ter-

mine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

Art. 2.

Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni ge-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nerali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere fuse in società o in gruppi di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuni dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

La dichiarazione infedele comporta la revoca del finanziamento e, ove non costituisca reato più grave, è punita con un'ammenda da 3 volte a 10 volte l'ammontare dei finanziamenti concessi.

Art. 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi le quali condizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonchè dai privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Art. 4.

A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I.M.I. i fondi necessari,

con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e del commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Art. 5.

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonchè ai conseguenti rapporti fra I.M.I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente o futuro spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.

Art. 6.

La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

Al predetto onere di lire 500 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.